



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 68

del 03/05/2023

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (CANONE MERCATALE) – CONFERMA TARIFFE E APPROVAZIONE SCADENZE ANNO 2023

L'anno 2023 il giorno tre del mese di Maggio alle ore 16:15, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaca		X
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore		X
TERRENI GIULIA	Assessora	X	
TORRINI VALENTINA	Assessora	X	

Il Vice Sindaco **Fabio Barsottini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

VISTI:

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contenenti la disciplina del canone sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni, e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/04/2021, recante "*Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale) – Approvazione regolamento*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28/04/2021, di approvazione delle tariffe e scadenze versamenti del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale) anno 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 03/12/2022, di approvazione delle tariffe e scadenze versamenti del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale) anno 2022;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 839, della Legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 841, della Legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 50,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 842 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 1,20 euro/mq;



- ai sensi del comma 843 del medesimo articolo, i comuni applicano le tariffe di cui sopra frazionate in ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, ed esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe;

DATO ATTO che il citato Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, prevede, per le occupazioni di suolo pubblico, la suddivisione delle strade e delle aree pubbliche cittadine in tre categorie, rinviando alla suddivisione effettuata nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

CONSIDERATO che la tariffa ordinaria è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata, applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio Comunale, nell'approvare il regolamento sopra citato, di disciplina del canone mercatale, ha espresso indirizzo in merito all'obiettivo di garantire un gettito in linea con gli equilibri di bilancio, basati su una previsione di entrata da canone mercatale corrispondente al gettito derivante dai precedenti prelievi sostituiti;

RITENUTO opportuno individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe ordinarie per le tipologie di occupazione elencati nell'allegato "A" del Regolamento sopra citato, in modo da garantire la tendenziale invarianza del gettito complessivo del canone in oggetto rispetto alle entrate dallo stesso sostituite, fatti salvi i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie soggette a canone;

VISTO l'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono determinate le tariffe da applicare alle varie fattispecie per l'anno 2023, invariate rispetto all'anno 2022;

VISTO che la previsione del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del canone mercatale risulta in linea, nel complesso, rispetto al gettito derivante dal canone e dal tributo sostituiti;

VISTO l'art. 14 del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che stabilisce che, per le occupazioni periodiche e per le occupazioni permanenti - per gli anni successivi all'anno di rilascio della concessione o autorizzazione - la scadenza di pagamento del canone è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe;

RITENUTO opportuno, considerate le esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio, stabilire le scadenze di pagamento del Canone Mercatale anno 2023 come di seguito:

- Pagamento in unica soluzione: scadenza 30/06/2023;
- Pagamento in 4 rate per importi > € 250,00: scadenze 30/06/2023- 31/08/2023- 31/10/2023- 31/12/2023;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;



RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto “*Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*”;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento*”;

RICORDATO che l’art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;
- l’art. 1 comma 775 della Legge 197/2022, che ha ulteriormente prorogato il termine sopra richiamato al 30 aprile 2023;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023, con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

VISTO l’art. 13, c. 5-bis del D.L. 4/2022 convertito con legge del 28 marzo 2022, n. 25 secondo cui: “*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.*”;

DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione in quanto si procede alla conferma delle tariffe vigenti nell’anno 2022;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla



Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 30/12/2022, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse ai dirigenti”;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. approvare le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per l'anno 2023, invariate rispetto all'anno 2022, come riportate nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. stabilire le scadenze di pagamento del Canone mercatale anno 2023 come di seguito:
 - Pagamento in unica soluzione: scadenza 30/06/2023;
 - Pagamento in 4 rate per importi > € 250,00: scadenze 30/06/2023– 31/08/2023- 31/10/2023- 31/12/2023;
3. provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/00 (TUEL);
4. dare atto che le tariffe di cui al punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2023, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.6.

Quindi la GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità e urgenza di provvedere alla tariffazione del canone in oggetto,

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

